

#### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 110/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 097/CSA/2021-2022

# LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero 097/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Afragolese 1944, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, il dott. Savio Picone e udito l'avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

### **RITENUTO IN FATTO**

La società A.S.D. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate, inflitta all'allenatore Francesco Fabiano dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021), in relazione alla gara del 14.11.2021 Afragolese / Giugliano Calcio del Campionato di Serie D. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l'allenatore per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: "Per avere strattonato con forza il colletto della maglia di un calciatore avversario".

Nel referto di gara, l'arbitro Felipe Salvatore Viapiana ha così descritto la condotta dell'allenatore espulso: "(...) All'intervallo tra primo e secondo tempo, mentre rientrava nello spogliatoio, il Fabiano strattonava in modo intenzionale e volontario dal collo della maglietta il calciatore avversario sig. Paulino Da Silva Gladesto n. 14".

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica. Ha affermato che lo strattonamento addebitato al Fabiano, seppure censurabile, non potrebbe integrare la più grave fattispecie disciplinata dall'art. 38, C.G.S. (condotta violenta), poiché del tutto privo di *vis* lesiva ed inidoneo a cagionare un danno al calciatore del Giugliano. Al più, secondo la reclamante, si configurerebbe la condotta gravemente antisportiva, sanzionabile nella misura edittale minima, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, C.G.S., con la squalifica per due giornate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 1° dicembre 2021, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Secondo il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., hanno valore di "piena prova" le dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

Invero, la società reclamante neppure ha contestato la descrizione dei fatti desumibile dal rapporto arbitrale. Per quanto qui rileva, è provato che il Fabiano abbia "strattonato" il calciatore avversario, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, afferrando il colletto della maglia.

Nella specie, non rileva la previsione dell'art. 38, C.G.S., applicabile alla condotta violenta "dei calciatori" nei confronti di altri calciatori o di persone presenti alla gara, punita con la sanzione minima della squalifica per tre giornate.

Il Fabiano, viceversa, è responsabile di condotta gravemente antisportiva, per la quale l'art. 39, secondo comma, C.G.S. prevede, "salvo l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti", la sanzione minima della squalifica per due giornate, da comminarsi ai tecnici che ne siano autori.

Nella concreta fattispecie ed alla luce delle risultanze del referto arbitrale, trova applicazione la circostanza aggravante prevista dall'art. 14, comma 1, lett. a), C.G.S., per avere il Fabiano commesso il fatto in violazione dei doveri connessi alla sua funzione di allenatore.

E' indubbio, in tal senso, che l'allenatore sia tenuto, per il ruolo che ricopre, a cooperare diligentemente con gli ufficiali di gara ed i dirigenti delle squadre per prevenire e contenere i conflitti che insorgano durante la partita. Ed invece, l'allenatore colto nell'atto di provocare conflitti ed aggredire altri soggetti, come nella vicenda in esame, non soltanto è responsabile di condotta antisportiva, ma incorre nella descritta circostanza aggravante.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall'obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Savio Picone Patrizio Leozappa

Depositato

**IL SEGRETARIO** 

Fabio Pesce